

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDELBO Giorgio - Presidente -
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere -
Dott. APRILE Ercole - Consigliere -
Dott. GIORGI Maria Silvia - Consigliere -
Dott. AMOROSO Riccardo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 22/08/2019 della Corte di Appello di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Dott. AMOROSO Riccardo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa (OMISSIS),
che conclude per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avvocato (OMISSIS), difensore di (OMISSIS), che si riporta ai motivi e ne chiede
l'accoglimento.

Svolgimento del processo

1. Con il provvedimento in epigrafe, il Presidente della Corte di appello di Catania applicava al cittadino italiano (OMISSIS) la misura cautelare dell'obbligo di presentazione giornaliero alla P.G., all'esito della convalida del suo arresto provvisorio al fine della consegna alle Autorità giudiziarie tedesche richiesta con mandato di arresto Europeo cautelare.
2. Con atto a firma del difensore di fiducia, il (OMISSIS) ha proposto ricorso, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p..
 - 2.1. Violazione di legge, in relazione alla L. n. 69 del 2005, art.12, commi 1 e 3, per l'omessa informazione, ad opera della p.g. che aveva proceduto all'arresto del ricorrente, del "contenuto" del mandato, e dell'omessa consegna all'arrestato della prevista comunicazione scritta.
 - 2.2. Violazione di legge, in relazione alla L. n. 69 del 2005, art. 9, comma 5-bis, e art. 12, comma 1-bis, perchè in sede di arresto, il ricorrente non sarebbe stato reso edotto, come prescrivono le citate norme, della facoltà di nominare un difensore nello Stato di emissione.
 - 2.3. Violazione di legge in relazione alla L. n. 69 del 2005, art. 6 e art. 12, comma 3 e art. 178 c.p.p., lett. c), per l'omessa traduzione in lingua italiana del mandato di arresto o dell'informativa SIS.
 - 2.4. Violazione di legge in relazione alla L. n. 69 del 2005, art. 7, comma 2 e art. 13, comma 2 e art. 178, perchè l'ordinanza impugnata non ha tenuto conto del difetto della doppia punibilità essendo prevista per il corrispondente reato nazionale di evasione fiscale la soglia di punibilità di Euro 250.000,00 D.Lgs. n. 74 del 2000, ex art. 10-ter, mentre l'importo dell'evasione contestata al ricorrente ammonta ad Euro 185.753,25.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza di tutti i motivi proposti. Va osservato che la L. n. 69 del 2005, art. 12 prevede effettivamente una serie di adempimenti informativi che la polizia giudiziaria è tenuta ad effettuare in sede di arresto, in esecuzione del mandato di arresto Europeo.

Al fine di assicurare il puntuale assolvimento da parte della polizia giudiziaria della comunicazione di quelle informazioni essenziali per la predisposizione di un'immediata ed efficace difesa (quali, segnatamente, l'esistenza e il contenuto del m.a.e.; la possibilità di acconsentire alla consegna; la facoltà di nominare un difensore di fiducia; il diritto di essere assistito da un interprete), l'art. 12, comma 3, legge cit. stabilisce che il verbale di arresto dia atto - a pena di nullità - di tali adempimenti.

Accanto alle comunicazioni sopra richiamate, il D.Lgs. n. 15 settembre 2016, n. 184, aggiungendo nell'art. 12 cit. il comma 1-bis, ha previsto che polizia giudiziaria informi altresì la persona arrestata della facoltà di nominare un difensore nello Stato di emissione.

Come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'ipotesi di nullità si ricollega esclusivamente alla completezza del verbale, posto che esso è l'unico atto da cui poter desumere in maniera obiettiva che gli adempimenti siano stati posti in essere (Sez. 6, n. 22716 del 27/04/2007, Novakov, Rv. 237082).

Si tratta, tuttavia, di violazioni di legge che concernendo l'assistenza dell'arrestato e compromettendone l'assistenza legale, comportano una nullità di ordine generale a regime intermedio e possono essere eccepite durante l'udienza di convalida ma non oltre, non inficiandone la validità (Sez. 6, n. 51289 del 06/11/2017, Marinkovic, Rv. 271501; Sez. 6, n. 24301 del 09/05/2017, U, Rv. 270377).

Invero, tutte le dedotte violazioni essendo relative ai predetti adempimenti informativi di competenza della P.G. in sede di arresto, anche con riferimento all'informazione sul contenuto del m.a.e., non essendo stati dedotti in sede di convalida davanti al giudice, ove tali adempimenti devono per legge essere comunque rinnovati, non possono essere considerati causa di nullità dell'ordinanza di convalida.

Peraltro, l'avviso introdotto all'art. 12, nuovo comma 1-bis non è neppure incluso nel novero degli avvisi richiesti a pena di nullità del verbale di arresto, essendo tale sanzione prevista solo per gli avvisi e gli adempimenti previsti dall'art. 12, commi 1 e 2 L. cit. (Sez. 6, 16/10/2018, Rv. 274611).

2. Con riguardo alla mancata traduzione del mandato di arresto in lingua italiana si rileva che nel corso della convalida il presidente della corte di appello di Catania ha dato le informazioni sul contenuto del mandato di arresto e che analoghe informazioni risulta che sono state date anche in sede di arresto da parte degli agenti di P.G. (vedi verbali udienza convalida e verbale di arresto, allegati al ricorso).

Peraltro, la L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 7, richiede espressamente che il m.a.e. sia tradotto in italiano, ma si tratta di un adempimento che condiziona l'esecuzione nel prosieguo della procedura, in funzione della pronuncia finale sulla richiesta consegna.

E' principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione che l'omessa trasmissione della traduzione in lingua italiana del mandato di arresto Europeo non determina l'illegittimità per violazione del diritto di difesa dell'ordinanza di custodia cautelare, emessa successivamente alla convalida dell'arresto ai sensi della citata L. n. 69 del 2005, art. 9 e art. 13, comma 2, in quanto è sufficiente che l'interessato sia stato informato, in una lingua a lui comprensibile, del mandato emesso nei suoi confronti e del suo contenuto dall'ufficiale di polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto (vedi per tutte, Sez. 6, 05/04/2017, Rv. 269838).

3. Manifestamente infondato è anche l'ultimo motivo sul superamento della soglia di punibilità, che appare peraltro articolato sul presupposto che il titolo di reato posto a fondamento del m.a.e. possa ritenersi corrispondente al meno grave reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10-ter, per omesso versamento IVA, contrariamente a quanto considerato nell'ordinanza di convalida che ha ravvisato la corrispondenza ai reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di false fatturazioni e di emissione di fatture per operazioni inesistenti (D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, artt. 2 e 8), quindi per reati con riferimento ai quali le soglie di punibilità sono state abrogate dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con la L. 14 settembre 2011, n. 148.

La individuazione dei corrispondenti reati nazionali operata in sede cautelare non è stata oggetto di alcun rilievo specifico da parte del ricorrente che ha apoditticamente ritenuto di ravvisare l'ipotesi dell'omesso versamento dell'IVA a fronte del chiaro riferimento nella parte descrittiva dei fatti contenuta nel mandato di arresto alle cosiddette frodi carosello, che pur nelle diverse possibili varianti, presuppongono generalmente l'emissione di fatturazioni per operazioni inesistenti.

Ma prescindendo da tale aspetto che già inficia l'ammissibilità del motivo per difetto di specificità, in ogni caso si deve rammentare che la condizione della doppia punibilità prevista dalla L. n. 69 del 2005, art. 7, comma 1, per l'esecuzione della consegna, risulta espressamente mitigata dal comma 2 del medesimo articolo proprio con riferimento alla materia delle tasse ed imposte, non richiedendosi la necessità di una perfetta sovrapposizione tra la fattispecie prevista dall'ordinamento estero e quella contemplata dall'ordinamento italiano, ma solo che le stesse risultino analogicamente assimilabili, di tal ch  si   escluso in relazione ai reati tributari che assuma rilievo il superamento delle soglie di punibilit  prevista dalla legge italiana (vedi, Sez. 6, 18/02/2015, Rv. 262806).

4. All'inammissibilit  del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in duemila Euro. La Cancelleria curer  l'espletamento degli incumbenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.

Cos  deciso in Roma, il 30 ottobre 2019.p

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2019